



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: 113873/RU

Rif:

Direzione Centrale legislazione e procedure doganali –Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli.

Alle Direzioni
Interregionali/Regionali e
Interprovinciale di TN e BZ
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Roma, 18 dicembre 2018

OGGETTO: Regime di Uso Finale: trasferimento di diritti ed obblighi (TORO-*Transfer of rights and obligations*) e circolazione delle merci.

PREMESSA

L'art. 210 del Codice doganale dell'Unione (Reg. UE n.952/2013-CDU) include tra i regimi speciali anche "l'uso finale". La finalità di tale procedura, come nel previgente Codice doganale comunitario, resta quella di consentire alle merci di essere immesse in libera pratica in esenzione dal dazio o a dazio ridotto in virtù del loro "uso finale".

Anche per questo regime si applicano le disposizioni generali del titolo VII, capo I, del CDU - comuni a tutti i regimi speciali - nonché le "norme specifiche in materia" (art.254 CDU, artt. 139, da 171 a 175, 178 e 179 del Reg. (UE) n. 2446/15 - RD e artt. da 260 a 269 del Reg. (UE) n.2447/15 - RE).

Ulteriori novità introdotte dal CDU, in materia di uso finale, riguardano il trasferimento dei diritti e degli obblighi (art.217) e la circolazione delle merci vincolate a regime (art.218).

Questa Agenzia ha già diramato, in proposito, istruzioni procedurali con la circolare n.8/D del 19 aprile 2016 e con le note prot.n.84724 del 10 ottobre 2016 e prot.n.141816/RU del 13 dicembre 2017.

Sotto il profilo procedurale, l'autorizzazione (*rectius*, decisione) al regime di uso finale viene adottata nell'ambito del Sistema delle Decisioni Doganali (CDMS) di cui al Reg.(UE) 2017/2089. Come noto, dal 2 ottobre 2017 l'utilizzo del CDMS è obbligatorio sia per le domande e le autorizzazioni di uso finale che hanno rilevanza in ambito nazionale che per quelle valide in più Stati Membri. In proposito, la circolare 1/D del 30/01/2018, relativa al Sistema delle Decisioni doganali, ha illustrato nel dettaglio l'iter amministrativo del rilascio della decisione.

Ciò premesso, a seguito di recenti indicazioni dei Servizi della Commissione Europea, si forniscono ulteriori chiarimenti in merito al trasferimento di diritti ed obblighi - TORO – nell'ambito del regime di uso finale, volti ad uniformare il “modus operandi” su tutto il territorio nazionale.

A. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI

A differenza del previgente assetto recato dal Codice doganale comunitario, il trasferimento di diritti ed obblighi nell'ambito del regime di Uso Finale non comporta più il rilascio di un'ulteriore, distinta autorizzazione al regime di uso finale in capo al cessionario. Ciò in base alle disposizioni recate dagli artt. 218 del CDU e 266 del RE. In particolare:

- ai sensi dell'art.218 CDU, ***“I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte a un'altra persona che soddisfi le condizioni previste per il regime in questione”, e***
- per quanto dispone l'art 266 del RE, ***“l'autorità doganale competente decide se può aver luogo o no un trasferimento di diritti e obblighi di cui all'art 218 del codice. Se tale trasferimento può aver luogo, le autorità doganali competenti stabiliscono le condizioni a cui esso è subordinato”.***

Per illustrare più nel dettaglio gli aspetti applicativi di tale procedura, la Commissione europea, ha pubblicato apposite Linee Guida (tutt'ora in fase di aggiornamento) consultabili anche dal sito dell'Agenzia¹.

1. TRASFERIMENTO DI DIRITTI E OBBLIGHI DA PARTE DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'USO FINALE, GIÀ COMPRENSIVA DI UN TORO, A UN CESSIONARIO/TRASFORMATORE CHE NON DISPONE DI ALCUNA AUTORIZZAZIONE AL TORO. QUESTO TIPO DI PROCEDURA PUÒ ESSERE UTILIZZATA NEL CASO DI UN TORO PARZIALE O COMPLETO IN BASE AI DIRITTI E OBBLIGHI TRASFERITI.

Come noto, l'autorizzazione al regime di uso finale, che dà titolo all'applicazione del trattamento tariffario agevolato (art. 254 del CDU), è subordinata al riscontro delle condizioni previste dall'art.211, par.3, del CDU.

Con il rilascio dell'autorizzazione, il titolare del regime assume tutti i diritti e gli obblighi² connessi al regime richiesto, in particolare l'obbligo di trasformare le merci per le quali è previsto il trattamento agevolato.

Qualora il richiedente non sia un trasformatore oppure non possa, per vari motivi, trasformare le merci, contestualmente all'istanza per il regime prescelto, deve anche fare richiesta di trasferimento dell'obbligo **di assegnare alle merci l'uso prescritto**, indicando i trasformatori **che subentreranno**.

In tale ipotesi, l'autorizzazione al regime conterrà anche l'autorizzazione ad effettuare il trasferimento dei diritti e degli obblighi ai soggetti espressamente indicati.

¹ <https://www.adm.gov.it/portale/-linee-guida-e-documenti> e poi "Vai al sito della Commissione Europea per la consultazione delle linee guida unionali".

² Secondo i servizi della Commissione i **diritti trasferibili** sono: l'uso e la movimentazione delle merci; il beneficio dell'estinzione dell'obbligazione doganale in caso di "esportazione" dei beni. **Gli obblighi trasferibili** sono: l'assegnazione delle merci all'uso prescritto entro il termine di appuramento; la tenuta delle scritture contabili; la messa disposizione delle merci per rendere possibile la vigilanza doganale; l'assolvimento del dazio qualora sorga l'obbligazione doganale.

Ai sensi dell'art. 218 CDU i diritti e gli obblighi possono essere trasferiti interamente o in parte ad un altro soggetto.

1.1 TORO parziale

In caso di trasferimento "**parziale**", il cessionario assume l'obbligo di assegnare alle merci l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione e il diritto di utilizzare e movimentare le merci.

Tutti gli altri diritti ed obblighi, in particolare l'obbligo di prestare la garanzia (art.211 CDU), di tenuta delle scritture contabili (art. 214 CDU) e di presentazione del conto di appuramento (art. 215 CDU), rimangono in capo al titolare del regime di uso finale.

Quest'ultimo, infatti, è l'unico responsabile della procedura e deve rendere conto all'autorità doganale dell'assegnazione delle merci all'uso prescritto mediante la presentazione del conto di appuramento sulla base delle informazioni comunicate dal cessionario.

1.2 TORO totale

Ai sensi dell'art. 218 CDU, è possibile anche effettuare, da parte del titolare del regime, il trasferimento "**totale**" dei diritti e degli obblighi nei confronti del cessionario il quale, oltre ai diritti e agli obblighi da assumere in caso di trasferimento parziale (cfr punto 1.1) **assume anche l'obbligo di prestare garanzia e di assolvere il dazio, in via solidale, in caso di inosservanza, da parte del cedente, dell'adempimento dell'obbligazione doganale eventualmente insorta.**

Il titolare del regime rimane comunque l'unico titolare della procedura.

1.3 ITER procedurale per il trasferimento dei diritti e degli obblighi

1.3.1 Istanza e autorizzazione al regime di uso finale comprensiva di TORO

Ricevuta la domanda, l'Ufficio competente, individuato ai sensi dell'art. 22, par.1, del CDU, procede all'accertamento dei requisiti richiesti sia in capo al richiedente che in capo al cessionario.

In merito al soggetto richiedente, l'Ufficio accerta che sia stata costituita idonea garanzia e che lo stesso richiedente possa assicurare un ordinato svolgimento delle operazioni (art.211 par.3 CDU).

Per quanto riguarda il cessionario, l'Ufficio accerta se sussistano **“le condizioni previste per il regime di uso finale** di cui all' art. 211 CDU e stabilisce **“le condizioni alle quali il trasferimento è subordinato (art. 266 RE).**

Terminata l'istruttoria e accettata l'istanza, l'Ufficio rilascia l'autorizzazione secondo l'iter amministrativo descritto nella Circ.1/D del 30/01/2018 di questa Direzione Centrale predisponendo contestualmente il disciplinare cui il titolare deve attenersi durante lo svolgimento della procedura.

1.3.2. Richiesta di integrazione dell'autorizzazione al regime di uso finale non comprensiva del TORO o istanza di trasferimento

La necessità di effettuare il trasferimento dei diritti e degli obblighi potrebbe sorgere, da parte del titolare, successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

In tale caso, la richiesta deve essere effettuata allo stesso Ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione al regime e può avere per oggetto l'integrazione dell'autorizzazione all'uso finale oppure il rilascio di una autorizzazione specifica per il TORO.

L'autorizzazione all'uso finale deve essere sempre modificata qualora la lista dei cessionari preveda delle integrazioni o eliminazioni di nominativi.

1.4 Uffici doganali coinvolti

Se i soggetti indicati come cessionari dal richiedente non rientrano nella competenza dell'Ufficio preposto al rilascio della decisione, quest'ultimo in fase istruttoria deve interagire con gli altri Uffici competenti al fine di acquisire le informazioni necessarie in merito ai cessionari.

Qualora il trasferimento coinvolga più Stati Membri, l'Ufficio deve attivare la consultazione tra le autorità doganali ai sensi dell'art. 260 e 261 del RE, per il tramite di questa Direzione Centrale-Ufficio tariffa doganale, dazi e regime dei prodotti agricoli.

2 TRASFERIMENTO DI DIRITTI E OBBLIGHI DA PARTE DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'USO FINALE, GIÀ COMPRENSIVA DI UN TORO, A UN CESSIONARIO/TRASFORMATORE CHE DISPONE DI UNA AUTORIZZAZIONE AL TORO. LA PROCEDURA È VALIDA SOLO NEL CASO DI TRASFERIMENTO TOTALE DI DIRITTI E OBBLIGHI.

Secondo i chiarimenti dei Servizi della Commissione, in base al combinato disposto dell'art. 218 CDU e dell'art.266 del RE, **tutti i diritti e gli obblighi** relativi alle merci vincolate al regime, possono essere trasferiti dal titolare del regime a un soggetto della lista dei cessionari previamente autorizzato. Quest'ultimo deve aver fatto richiesta, presso l'Ufficio competente, di poter subentrare al cedente in tutti i diritti e gli obblighi e nella gestione della procedura di uso finale.

A sua volta, il cessionario autorizzato, qualora non sia in grado di assegnare le merci all'uso prescritto, può effettuare un ulteriore trasferimento di **tutti i diritti ed obblighi** ad altro soggetto munito di autorizzazione TORO.

2.1 Istanza del cessionario al TORO

Il titolare del regime non può effettuare il trasferimento di tutti i diritti e gli obblighi prima di avere accertato l'esistenza, in capo al cessionario, dell'autorizzazione al TORO.

Pertanto, il soggetto che intende subentrare al titolare nella gestione della procedura di uso finale, deve fare apposita istanza all'Ufficio competente secondo il modello allegato (Allegato 1) rilasciando idonea garanzia.

L'istanza, come anche l'autorizzazione, non rientra nel Sistema delle decisioni doganali.

2.2 Autorizzazione al TORO

Per quanto l'autorizzazione al TORO non rientri nel sistema delle decisioni doganali (Reg. UE 2017/2089), essendo la stessa connessa alla decisione di uso finale, deve essere rilasciata dall'Ufficio la cui competenza è determinata ai sensi dell'art.22, CDU e, per quanto compatibili, devono essere applicate, anche in questo caso, le istruzioni dettate in materia di decisioni doganali dalla circolare 1/D del 30/01/2018, ivi comprese quelle in materia di esercizio del diritto di essere ascoltati.

Pertanto l'Ufficio doganale competente, ricevuta la domanda del cessionario, valuta la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento autorizzatorio (**art.266 RE**).

In particolare, l'UD:

- ✓ acquisisce copia del contratto tra le parti oppure la fattura, copia dell'autorizzazione e della dichiarazione doganale di vincolo, se disponibili;
- ✓ accerta l'esistenza di idonea garanzia e la regolare tenuta delle scritture contabili;
- ✓ dispone in merito all'obbligatorietà della compilazione del modello TORO e della presentazione del conto di appuramento nei termini stabiliti;
- ✓ predispone il disciplinare.

Completata l'istruttoria e accettata l'istanza, l'Ufficio rilascia l'autorizzazione secondo lo schema predisposto dai Servizi della Commissione (Allegato 2).

I diritti e gli obblighi trasferiti sono quelli di cui alla nota 2 della presente circolare.

2.3 Adempimenti del cedente e del cessionario

Accertata l'esistenza dell'autorizzazione in capo al cessionario ed effettuato il trasferimento, **il cedente** annota nelle scritture contabili il trasferimento dei diritti e degli obblighi in capo al cessionario conformemente all'art.178, lett. p), RD e presenta all'Ufficio doganale di

controllo **il suo conto di appuramento** che, nel caso di specie, conterrà solo le informazioni sul TORO.

Verificata la correttezza della procedura, l'Ufficio doganale, su richiesta del cedente/titolare del regime, svincola la garanzia da questi prestata, salvo che non debba essere utilizzata per altre operazioni.

In maniera speculare, anche **il cessionario** annota nelle scritture contabili l'acquisizione delle merci vincolate al regime di uso finale per le quali ha assunto tutti i diritti e gli obblighi precedentemente posti in capo al cedente.

Decorso il termine entro il quale il regime deve essere appurato, **il cessionario, salvo proroga, presenta il conto di appuramento** ai sensi dell'art. 175 RD.

3 Modello TORO da utilizzarsi in tutti i casi di trasferimento

Per lo scambio di informazioni tra cedente e cessionario, i Servizi della Commissione hanno predisposto il modello "TORO" che deve essere utilizzato per ogni spedizione, sia nel caso di trasferimento parziale che completo.

Il modello deve essere compilato in triplice copia dal titolare del regime, nel caso di trasferimento al cessionario, e in quattro copie, dal cessionario autorizzato, nel caso di trasferimento ad altro soggetto autorizzato.

Il modello TORO e le Istruzioni relative alla sua compilazione sono allegati alla presente circolare (Allegato 3).

Appurato il regime, il cessionario deve inviare una copia del modello all'Ufficio competente, conservando l'altra copia per un periodo di tre anni che *"decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale è cessato l'assoggettamento delle merci alla vigilanza doganale"* (art.51 par.1CDU).

B. CIRCOLAZIONE DI MERCI VINCOLATE AL REGIME DI USO FINALE SENZA TRASFERIMENTO DI DIRITTI E DI OBBLIGHI

L'art. 219 del CDU stabilisce che ***"In casi specifici, le merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito....possono circolare da una***

località all'altra del territorio doganale dell'Unione" senza formalità doganali (art.179, par.1, del RD).

La fattispecie configura l'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione al regime immetta in libera pratica le merci ma non intenda trasformarle ed indica, nella domanda di autorizzazione, un altro soggetto nazionale o unionale presso il quale le merci verranno lavorate.

Al fine della tracciabilità delle merci, il titolare del regime deve annotare nelle scritture contabili "l'ubicazione e le informazioni su ogni movimento delle merci" (art. 178, par.1 lett. e) Reg. UE 2015/2446) di cui rimane comunque responsabile e di cui deve rendere conto all'Ufficio di controllo.



Codeste Direzioni vorranno assicurare la conforme ed uniforme applicazione delle presenti istruzioni non mancando di segnalare eventuali problematiche operative.

Il Direttore Centrale
Cinzia Bricca
Firmato digitalmente